



PROVINCIA DI BRINDISI

CONVENZIONE

SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE, MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE, DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (CIG: 26433419FD)

TRA

la **“PROVINCIA DI BRINDISI”**, con sede in Brindisi Via De Leo, n. 3, Codice Fiscale.....e Partita I.V.A. n., rappresentata nel presente atto da, nato a (.....) il domiciliato per la carica presso la Provincia di Brindisi, in seguito per brevità denominato anche “Provincia”;

E

PREMESSO

1. che la Provincia di Brindisi- come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall’art. 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti o altri eventi, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall’art. 211.
Nell’eventualità che detti incidenti abbiano determinato la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l’ambiente o la salute pubblica, tali negatività debbono essere eliminate prima della riapertura al traffico;
2. che la Provincia di Brindisi è tenuta a ottemperare ai principi generali dettati dall’Articolo 1 del Codice della Strada: *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”* e a garantire che gli interventi necessari al ripristino della viabilità vengano effettuati nel pieno rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, Testo Unico in materia di “tutela ambientale” e, in particolare, dell’art. 192 che sancisce il *“divieto di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo”*, dell’art. 256 *“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”* e dell’art. 239 che disciplina i principi e il campo di applicazione degli interventi di *“pulitura”* e ripristino ambientale;
3. che l’art. 34 bis del Codice della Strada, introdotto dalla legge n. 94 del 15.07.2009, rubricato *“Decoro delle strade”* prevede che *“chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00”*.
4. che l’art. 15, lettera f), sempre del Codice della Strada, impone il divieto di *“gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”* e l’art. 161, comma 2, prescrive al conducente del veicolo, in caso di sversamento

accidentale, l'adozione delle cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito nonché, al successivo comma 3, l'obbligo di *"informare l'ente proprietario della strada o un organo di Polizia"*, con ciò garantendo l'esecuzione della *"pulitura"* dell'area dell'evento;

5. che in un quadro di consolidato orientamento giurisprudenziale, anche recentissime sentenze della Corte Suprema di Cassazione hanno individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per lesioni o peggio, derivanti all'utenza mobile *"dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade"*;
6. che la Provincia - per garantire gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 211 del Codice della Strada - è giunta nella determinazione di sottoscrivere la presente *"Convenzione"* con Società o Impresa, al fine di realizzare le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino della sicurezza e viabilità, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino, in quanto sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, e ciò anche ai fini di tutela dell'ambiente, in linea con quanto già attuato da altri Enti/Società proprietari/concessionari di reti stradali/autostradali;
7. che a seguito di regolare gara d'appalto il servizio relativo al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali è stato aggiudicato alla Ditta Impresa o Società _____ giusta D.D. n° _____ del _____

CONSIDERATO

- A. che l'analisi delle esigenze operative di Enti, Amministrazioni, Concessionarie e la conseguente realizzazione di metodiche e progettazioni innovative, da porre a disposizione in service per la risoluzione di dette esigenze, rappresentano punti di forza della struttura di Società;
- B. che la Società pone ai primi posti della graduatoria dei valori, la professionalità e l'eticità, per garantire il rispetto della legalità nello svolgimento dei servizi di ripristino della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente;
- C. che la Società si impegna a non avere rapporti commerciali e a non utilizzare prodotti provenienti da Paesi che non rispettino i diritti civili e umani o che sfruttino il lavoro minorile;
- D. che la Società titolare di idonea struttura operativa - attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno - che coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l'attività di *"pulitura della piattaforma stradale"* eseguita dalle Aziende legate con rapporto di *franchising*, denominate Centri Logistici Operativi;
- E. che Società, in virtù della specializzazione acquisita nel settore del ripristino delle condizioni di sicurezza *"post incidente"* stradale, è disponibile ad assumere l'esecuzione delle attività indicate al successivo Articolo 1, *"Oggetto della Convenzione: elenco tipologia degli interventi"*, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tempo tecnico per l'organizzazione del servizio.

Tutto ciò premesso, che deve considerarsi a ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente accordo,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto della "Convenzione": elenco della tipologia degli interventi)

1. la **"PROVINCIA DI BRINDISI"** concede alla Società o Ditta....., su tutta la viabilità comunale il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante *"pulitura della piattaforma stradale"* interessate da incidenti, interventi da eseguirsi in situazioni di emergenza. La Ditta o Società si impegna a realizzare detto servizio direttamente o tramite Ditte controllate;
2. La struttura operativa di Società è tenuta a espletare gli interventi che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale operativa da parte dei soggetti indicati nel successivo Articolo 2, *"Modalità di intervento"*.

Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale sono:

- A. *“pulitura della piattaforma stradale”*, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), con la conseguente gestione dei rifiuti ivi prodotti;
- B. nel ripristino dei danni alle infrastrutture stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, pavimentazione, segnaletica, piante, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l’illuminazione stradale, ecc.), sotto la direzione e la vigilanza del personale del Servizio Viabilità,;
- C. recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;

La tipologia d’intervento *sub a)* sarà realizzata dalla Società anche nel caso di incidenti privi dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, l’onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo della Società, che non potrà recuperare i costi dalle Compagnie di assicurazione.

ARTICOLO 2

(Modalità di intervento)

1. Gli interventi della Società potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dagli altri Organi di polizia stradale, ovvero dal personale della Viabilità dipendente dalla Provincia, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale operativa** della Società, tel. (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
2. Detta Centrale provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il proprio Centro Logistico Operativo più vicino per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza.

ARTICOLO 3

(Tempi di intervento)

1. Considerato che il servizio di ripristino della viabilità e della sicurezza stradale mediante *“pulitura della piattaforma stradale”* riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali in quanto direttamente connesso a garantire la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
 - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
2. Ciascun intervento delle strutture operative della Società e/o dei Centri Logistici Operativi per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di residui e/o di materiali trasportati o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell’ambiente o della salute pubblica, potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa della Provincia, la quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

ARTICOLO 4

(Modalità operative e formazione del personale di Società e/o dei Centri Logistici Operativi)

1. Le strutture operative della Società e/o i Centri Logistici Operativi svolgeranno le operazioni di *“pulitura della piattaforma stradale originata da incidenti dei veicoli”*, con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante:
 - a) *“pulitura”* del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi;
 - b) *“lavaggio”* della pavimentazione con soluzione di acqua e “tensioattivo ecologico” e/o

- “disgregatore molecolare biologico” della catena molecolare degli idrocarburi;
- c) “*aspirazione*” dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
2. In base all’iter procedurale sopra delineato, il successivo “deposito temporaneo” e “conferimento” dei materiali liquidi e/o solidi asportati dal luogo del sinistro, nel rigoroso rispetto delle vigenti normative di cui al D. Lgs. 152/2006 Testo Unico sull’Ambiente.
 3. La Società o Ditta si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente “Convenzione” nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
 4. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall’art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.
 5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.
 6. La formazione del personale sarà curata e gestita da Società e attraverso apposite sessioni mirate all’attività di:
 - ripristino della viabilità con “*pulitura*” dell’area tramite aspirazione dei liquidi inquinanti “sversati”, recupero dei detriti, loro trasporto e conferimento alle Strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge.
 7. La formazione, in particolare, dovrà riguardare:
 - norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
 - tecniche e modalità di intervento per la “*pulitura*” dell’area interessata dall’incidente, con aspirazione/asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito solido o pulverulento;
 - importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale.
 8. La Società o Ditta si impegna, qualora l’addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell’Organo di polizia stradale, ovvero del personale della Provincia, danni cagionati alle strutture stradali, a far sì che questi ne dia comunicazione immediata alla Centrale operativa di Società, per il successivo inoltro dell’informazione all’Amministrazione provinciale.
 9. In caso di intervento “a vuoto”, vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all’Amministrazione Provinciale, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

ARTICOLO 5

(Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto della Provincia)

1. “.....”, conformemente a quanto disposto dall’articolo 30 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte della Provincia, *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle Compagnie di assicurazione garanti dei danneggiati. Nessun onere economico verte per la Provincia di Brindisi;
2. *A fortiori ratione*, la Provincia in qualità di Ente proprietario dell’arteria stradale danneggiata dall’incidente delega e autorizza “.....”, ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 Codice Civile, a denunciare alla Compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l’indennizzo corrisposto per l’attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area dell’incidente.
3. Una volta saldata la fattura proforma emessa nei confronti della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile Auto (RCA) del veicolo il cui conducente sia risultato responsabile dell’incidente, Società emetterà regolare fattura quietanzata.

ARTICOLO 6

(Tracciabilità)

La Ditta, pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l'obbligo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L.n. 136/10, definita "Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari", a comunicare a seguito della stipula del presente contratto, gli estremi "del conto corrente dedicato" che sarà utilizzato per i movimenti finanziari relativi ai lavori di cui al presente contratto, nonché fornire le generalità ed il codice fiscale di tutti i soggetti eventualmente delegati ad operare. A tal fine in questa sede viene indicato il seguente CIG _____

ARTICOLO 7

(Tracciabilità)

La Ditta Appaltatrice, dato atto di quanto innanzi, conviene che, nel caso in cui le suddette transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le formalità di cui al precedente articolo, e senza avvalersi di Istituti Bancari o delle Società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 del C.C.

ARTICOLO 8

(Incombenze a carico della Provincia e casistica di intervento)

1. In esecuzione della presente Convenzione, la Provincia di Brindisi si impegna a formulare agli Organi di polizia stradale operanti sulla rete stradale di competenza, specifica richiesta dei dati - non sensibili - relativi a ciascun evento e ai veicoli interessati, che sarà proposto alla firma della pattuglia dall'operatore della Società o del Centro Logistico Operativo intervenuto.

Qualora la pattuglia non dovesse essere più presente sul luogo del sinistro o dell'evento, i seguenti dati, non sensibili, relativi a:

- localizzazione del sinistro;
- indicazioni temporali;
- targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione;
- dimensioni dell'area interessata dallo sversamento e/o lunghezza dello stesso (indicare valori preferibilmente per difetto, mai per eccesso!);
- natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi;

su specifica indicazione della Provincia, dovranno essere riportati su carta intestata del rispettivo Comando e potranno essere inoltrati alla Società tramite una delle seguenti tre modalità alternative:

- consegna al delegato di Società o Centro Logistico Operativo intervenuto che si recherà di persona, nell'orario/giorno della settimana concordati, presso il competente ufficio dell'Organo di polizia stradale intervenuto;
- e-mail:
- telefax: al numero (numero verde, con costo a carico del destinatario).

In carenza della richiesta dei dati di cui sopra, da parte della Provincia agli Organi di polizia stradale, la Società è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi, via fax o e-mail, direttamente a quest'ultimi, in relazione allo specifico impegno assunto dalla Provincia medesima con la sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente "Convenzione" la Provincia si impegna inoltre a:
 - emanare specifiche direttive al proprio "Settore Viabilità", al relativo personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia stradale che operano sulla rete stradale di propria competenza, allo scopo di rendere note le procedure sopra citate, cui attenersi;
3. Le Parti concordano che ogniqualvolta a seguito di incidente stradale abbia a verificarsi sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) e/o dispersione di detriti solidi, non biodegradabili, relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), anche in quantità ridotte, deve essere immediatamente attivata la struttura operativa di "....." (numero verde), che procederà al ripristino delle condizioni di sicurezza della

circolazione e reintegro delle matrici ambientali compromesse, con professionalità e senza costi per l'Ente proprietario della strada e per il cittadino, in quanto addebitati alla Compagnia di assicurazione del civilmente responsabile.

Tale intervento costituisce, peraltro, un obbligo sancito da norme di legge (artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e 192 del D. Lgs. 152/2006 Testo Unico in materia ambientale).

ARTICOLO 9

(Assunzione di responsabilità da parte di Società e garanzie offerte)

La Società, allo scopo di garantire che gli interventi vengano eseguiti in base agli specifici protocolli operativi, che assicurano condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'ambiente, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa dell'importo di cinque milioni di euro per sinistro (persona, animali o cose), a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.

ARTICOLO 10

(Caratteristiche dei veicoli in dotazione e pianificazione di incontri periodici)

1. Tutti i mezzi in dotazione alla Società o ai Centri Logistici Operativi debbono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del servizio, possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia;
 - b) essere posti a disposizione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, direttamente o per tramite dei Centri Logistici Operativi locali. Ciascuna postazione deve disporre di almeno un mezzo polifunzionale attrezzato per gli "interventi standard" per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione post incidente;
 - c) essere equipaggiati con speciali attrezzature tra cui almeno:
 - kit operativi finalizzati a rendere più veloce possibile l'intervento di "pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze" interessate da incidente;
 - apparecchiature professionali a elevato potere aspirante;
 - idropulitrice con lancia a pressione di soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico";
 - sistema di illuminazione del teatro operativo;
 - d) essere conformi alle vigenti prescrizioni di Legge e Regolamento;
 - e) essere uniformemente colorati e recare sugli sportelli il logo della Provincia.
2. Per la rete stradale a elevata operatività e per le esigenze di esercizio autostradale, potranno essere impiegati anche altri mezzi che disporranno, oltre che delle apparecchiature in dotazione idonee, anche di kit di intervento per materiali e sostanze pericolose, sistema di "pulitura" e sanificazione batteriologica e chimica.
3. Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori della Società, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti o per attivare altri servizi di reciproco interesse.

ARTICOLO 11

(Accesso alla documentazione relativa agli interventi)

Nell'ottica di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, la Società assicura alla Provincia, agli Organi di polizia stradale e alle Compagnie di assicurazione, la possibilità di consultazione della propria "banca dati", contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di login e password, che prevede una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (profilo utente), per visualizzare le seguenti informazioni:

- a. l'elenco dettagliato degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 - incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato

richiesto, con l'emissione di fattura proforma, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);

- b. per i casi più gravi, specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti;
- c. *“Modulo di rilevazione dati non sensibili e dell'attività prestata”*, da cui risulta l'Ente che ha richiesto l'intervento di Società e la descrizione del danno alla sede stradale.
Tale documento è redatto in duplice copia e sottoscritto dal personale dell'Organo di polizia stradale intervenuto e dall'operatore che ha eseguito la *“pulitura della piattaforma stradale”* interessate dal sinistro;
- d. rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro, qualora disponibili;

ARTICOLO 12

(Durata e risoluzione della “Convenzione”)

La presente “Convenzione”:

- 1. avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno tre mesi. E' fatta salva per la Provincia la possibilità di avvalersi del ricorso alla procedura di cui all'art. 57, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 163/06 nei termini e con le modalità ivi previste.
- 2. sarà risolta per gravi e reiterati inadempimenti di Società, ovvero per il venire meno dei requisiti presentati in sede della procedura comparativa che ha qualificato la Società per la sottoscrizione della Convenzione.

ARTICOLO 13

Si da atto che dal Certificato della Camera di Commercio di prot. n. del depositato agli atti della Provincia, risulta annotata le dicitura prevista dall'art. 9 del D.P.R. 252 del 03/06/1998.

ARTICOLO 14

Ai fini tributari e fiscali le parti dichiarano le seguenti posizioni:

PROVINCIA DI BRINDISI: C.F. 80001390741;

DITTA/SOCIETA':.....P.IVA.....

La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione fiscale.

ARTICOLO 15

- 1. Le premesse l'allegato costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.
- 2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Brindisi.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la **PROVINCIA DI BRINDISI**

per la **SOCIETA'/DITTA**

PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME IL SEGRETARIO GENERALE

Data _____

ALLEGATO:

- 1. dichiarazione di delega.



PROVINCIA DI BRINDISI

DICHIARAZIONE DI DELEGA A “_____”

A proporre azioni finalizzate ad ottenere i dovuti risarcimenti, per gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante “pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze” interessate da incidenti o altro evento accidentale: interventi eseguiti in situazioni di emergenza, su specifica richiesta della PROVINCIA DI BRINDISI

La scrivente Amministrazione Provinciale è tenuta a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, così come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare, dall’art.14, primo comma, lettera a), che disciplina i poteri e i compiti degli Enti proprietari delle strade, dell’art.211 che impone l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e l’art.192, primo comma, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, Testo Unico in materia ambientale, che sancisce il divieto di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo nel suolo.

Per far fronte a tale obbligo ha sottoscritto con la Società “.....” una Convenzione con la quale ha delegato alla medesima Società il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione post incidente o altro evento accidentale, mediante “*pulizia ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze nonché ripristino infrastrutture stradali*”.

In relazione a quanto sopra – in qualità di Ente proprietario dell’arteria stradale danneggiata dall’evento – delega ed autorizza la Società “.....” Ad agire in nome e conto della scrivente Amministrazione Provinciale ed, in particolare ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., a denunciare alla Compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l’indennizzo corrisposto per attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area dell’incidente.

La presente, da valere a ogni effetto di Legge, ha l’unica finalità di agevolare l’iter procedurale dell’azione di risarcimento.

Per la PROVINCIA DI BRINDISI

DATA